

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Verrua Savoia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. “Società Ecologica Territorio Ambiente – SETA s.p.a.” con una quota del 0,29%;
2. “T.R.M. s.p.a. Trattamento Rifiuti Metropolitani “ con una quota del 0,0011%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si comunica che il comune di Verrua Savoia aderisce al ”Consorzio di Bacino 16”, al “C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali”, al “Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”, nonché alla “Fondazione Eugenio Piazza Verrua Celeberrima Onlus”.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Ecologica Territorio Ambiente - SETA s.p.a.

Il Comune ha una partecipazione nella SETA s.p.a. pari all'0,29%.

La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, Legge n. 448/2001 e della Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al "Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di Capitali costituite dai Comuni interessati.

A seguito delle perizie asseverate di valutazione dei rami aziendali dei Consorzi CATN e AISA, il 20 giugno 2003 con rogito Notaio Marocco, sono stati conferiti i rami d'azienda alla Società SETA S.p.A., la quale dal 1 luglio 2003 è subentrata a tutti gli effetti nella gestione del servizio nei Comuni soci con le modalità preesistenti.

Nel corso dell'anno 2011 il Consorzio di Bacino 16 ha acquistato le quote azionarie di AMIAT S.p.A., del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Ciriè e della Città di Venaria Reale raggiungendo così il 49% delle quote azionarie della società.

Nel mese di novembre 2013, Il Consorzio di Bacino 16 cede, in esito alla procedura ad evidenza pubblica, il 48,85% delle proprie quote in SETA. Le stesse vengono acquistate da SMC - Società Smaltimenti Controllati S.p.A., con sede in Milano. In data 27 marzo 2014 viene sottoscritta una prima girata di quote pari al 20% del totale.

Considerato che, la precedente amministrazione con atto deliberativo del consiglio n. 35 del 30/11/2011 ad oggetto "Adempimenti ex art. 3, commi 27/33, Legge n. 244/2007 ricognizione partecipazione del comune in società". Aveva espresso la volontà di dismettere le quote di partecipazione e che la procedura non ha avuto esito positivo.

Atteso che :

- i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d),
- è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società.
- la su indicata società, occupandosi del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ovvero di servizi pubblici, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.
- la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del comune sulla società

è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione per il 2015,

2. T.R.M. s.p.a. – TRATTAMENTI RIFIUTI METROPOLITANI s.p.a.

Il Comune ha una partecipazione nella Società T.R.M. s.p.a. pari all'0,0011%.

TRM s.p.a è la società che ha ricevuto l'affidamento *in house* per progettare, costruire e gestire il primo termovalorizzatore dei rifiuti urbani e assimilati della provincia di Torino per lo smaltimento finale dei rifiuti.

Dal dicembre 2012 TRM S.p.A. è una società a capitale misto: l'80% delle sue quote sono detenute da TRM V. S.p.A. – società controllata congiuntamente da IREN S.p.A. (Gruppo IREN), socio industriale con il 49%, e da F2i Ambiente S.p.A. (F2i SGR S.p.A.), socio finanziario con il 51%. Del rimanente 20%, il Comune di Torino risulta ad oggi il socio pubblico di maggioranza con circa il 18% delle quote totali mentre il restante 2% è suddiviso tra gli altri soci pubblici di TRM che esercitano – in sede assembleare – un potere di indirizzo, di direzione e di controllo gestionale e finanziario sulla società;

Il Comune di Verrua Savoia acquisì la partecipazione in TRM nella percentuale stabilita per i Comuni dell'area metropolitana, necessaria per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che, la precedente amministrazione:

- con atto deliberativo del consiglio n. 35 del 30/11/2011 ad oggetto "Adempimenti ex art. 3, commi 27/33, Legge n. 244/2007 ricognizione partecipazione del comune in società". Aveva espresso la volontà di dismettere le quote di partecipazione;
- Ha partecipato alla gara Filiera ambientale procedura ristretta n. 66 /2012 del Comune di Torino;
- Ha alienato l'80% della quota di partecipazione riducendo la sua quota di partecipazione da 0,0058% all'attuale 0,0011%;

Atteso che :

- è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società.
- la su indicata società, è funzionale al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti,;
- si tratta di società costituita in ambito d'area per l'erogazione di servizi pubblici locali, in attuazione di discipline di settore nazionali, che hanno peraltro comportato l'aggregazione di altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Si tratta di società partecipata e non controllata dal Comune di Verrua Savoia e la partecipazione consente l'erogazione di servizi fondamentali ai cittadini.

è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione per il 2015,